SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Autorità per l'energia elettrica e il gas

LUISS - Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» di Roma

Università del Molise in Campobasso

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 2000.

Determinazione delle classi delle lauree universitarie.

00A12680

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 ottobre 2000, n. **290.**

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione.

1. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello Stato nella misura consolidata di complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dal 2000, secondo gli importi evidenziati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica

1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, così come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 3.

Sanatoria degli effetti del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501.

Art. 4.

Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina.

1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 5.

Disposizioni in materia di addizionale sul consumo di energia elettrica

1. All'articolo 10, comma 11, terzo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito» sono sostituite dalle seguenti: «I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito».

Art. 6.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle

finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. All'onere derivante dall'articolo 4, pari a complessive lire 663.333 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA *A*
(vedi articolo 1)

CONSOLIDAMENTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2000, DEI TRASFERIMENTI STATALI IN FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE REALIZZATE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995.

Regioni	Importo *(in milioni di lire)*
Piemonte	46.775
Lombardia	94.596
Veneto	26.470
Liguria	11.768
Emilia-Romagna	42.847
Toscana	33.803
Marche	3.591
Umbria	327
Lazio	38.945
Abruzzo	5.570
Molise	—
Campania	—
Puglia	5
Basilicata	1.150
Calabria	10.153
TOTALE . . .	316.000

TABELLA *B*
(vedi articolo 4)

PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA PER L'ANNO 1998 DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 22, DELLA LEGGE N. 449 DEL 1997.

Regioni	Minori entrate *(in milioni di lire)*
Piemonte	44.502
Lombardia	27.803
Veneto	90.870
Liguria	28.482
Emilia-Romagna	45.195
Toscana	84.985
Marche	232
Umbria	13.000
Lazio	101.935
Abruzzo	—
Molise	—
Campania	175.924
Puglia	33.652
Basilicata	3.067
Calabria	13.686
TOTALE . . .	663.333

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4340):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO), il 16 novembre 1999.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 19 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª, 12ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede deliberante, il 1° dicembre 1999 e approvato il 9 dicembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6638):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 18 dicembre 1999, con pareri delle commissioni I, VI, VII, XII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 10 e 24 maggio 2000.

Nuovamente assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 12 luglio 2000.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 26 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4340-*B*):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 5 settembre 2000, con pareri deIle commissioni 1ª, 6ª, 7ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 12 settembre 2000 ed approvato il 26 settembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dei commi 27 e 48, dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è, rispettivamente, il seguente:

«27. Il tributo è dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo».

«48. A decorrere dal 1º gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata. Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi.

Nota all'art. 2:

— La legge 11 gennaio 1996, n. 23, reca: «Norme per l'edilizia scolastica».

Nota all'art. 3:

— Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, reca: «Disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna».

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 22 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da L. 350 a L. 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire».

Nota all'art. 5:

— Il testo del comma 11 dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. *I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito* derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni».

Nota alla tabella A:

— Per il testo del comma 48 dell'art. 3 della già citata legge n. 549/1995, si veda in nota all'art. 1.

Nota alla tabella B:

— Per il testo del comma 22 dell'art. 17 della già citata legge n. 449/1997, si veda in nota all'art. 4.

00G0345

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2000, n. **291.**

Proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, ed in particolare l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto, per il creditore che richieda la vendita dell'immobile pignorato, l'obbligo

della deposito della documentazione necessaria alla vendita nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;

Visto l'articolo 13-*bis* della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, che ha riformulato l'articolo 13-*bis* della legge n. 302 del 1998;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, che ha nuovamente riformulato lo stesso articolo 13-*bis*;

Considerato che i termini stabiliti nelle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti e che, per effetto di tale difficoltà, si profila il concreto pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione del pignoramento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopra indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*bis (Norma transitoria). — 1.* Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1° gennaio ed il 21 ottobre 2000 ed il 21 dicembre 2002 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 22 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0347

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 giugno 2000, n. **292.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 giugno 1998, n. 206, recante norme per le visite di parlamentari alle strutture militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 24 giugno 1998, n. 206, concernente norme per le visite di parlamentari alle strutture militari, che all'articolo 6 prevede l'emanazione del relativo regolamento di attuazione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8/31021/D.VII.42 del 25 maggio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le visite dei parlamentari ai reparti impegnati in missioni internazionali ed alle strutture militari dislocate al di fuori del territorio nazionale, ove gli stessi sono accasermati, devono comunque essere annunciate con preavviso di ventiquattro ore al Ministro della difesa, che potrà procrastinarle, qualora sussistano controindicazioni, indicando una data alternativa per il relativo svolgimento.

2. Si intende per area riservata qualunque struttura, fissa o mobile, formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove vengono gestite o custodite informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse, e il cui accesso è controllato e consentito solo a persone adeguatamente abilitate o specificatamente autorizzate. Le visite nelle aree riservate, escluse quelle previste dal comma 4 devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.

3. Nel corso delle visite nelle aree riservate non possono essere introdotte apparecchiature elettroniche, cinematografiche, teletrasmittenti. Potranno accedere alle aree riservate solo le persone elencate nell'autorizzazione e dovranno essere accompagnate dal responsabile dell'ente o del comando interessato o da persona da questi espressamente autorizzata.

4. Sono escluse dalle visite le aree riservate di pertinenza degli organismi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, anche se ubicate in infrastrutture, comprensori ed installazioni militari, fisse o mobili, in territorio nazionale o estero.

Art. 2.

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate, entro venti giorni dalla richiesta, dal Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari esteri e si svolgono secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le parti interessate e comunicate prima della visita.

Art. 3.

1. Il parlamentare in sede di preavviso comunica le generalità di un eventuale accompagnatore ai fini di cui all'articolo 8.

Art. 4.

1. Il parlamentare e l'eventuale accompagnatore sono ricevuti dal comandante, o da altro ufficiale da lui delegato, che provvede ad illustrare le attività dell'ente o reparto, a fornire ogni utile chiarimento sulle attività svolte, sulle infrastrutture, sulla vita di caserma, ad eccezione delle questioni di carattere classificato, e ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura.

Art. 5.

1. Durante gli incontri con il personale militare e civile, in servizio presso la struttura militare visitata, possono essere trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata.

2. Gli incontri di cui al comma 1 possono aver luogo, a richiesta dei parlamentari, senza la presenza del comandante.

Art. 6.

1. Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalità stabilite con il presente regolamento.

2. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 7.

1. Nel preavviso da comunicare al Ministro della difesa debbono essere indicati il giorno, l'ora e la presumibile durata della visita nonché se il parlamentare intenda:

a) visitare aree riservate, per la prevista autorizzazione;

b) procedere alla visita con un accompagnatore, di cui debbono essere specificate le generalità;

c) incontrare gli organi della rappresentanza militare e i rappresentanti sindacali del personale civile.

Art. 8.

1. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse.

2. Durante le visite debbono essere rispettate tutte le norme concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari.

Art. 9.

1. Qualora una delegazione di parlamentari o singoli parlamentari si presentino senza preavviso ad una struttura militare, il comandante, o in sua assenza l'ufficiale più elevato in grado, riceve gli ospiti fornendo loro le informazioni di cui all'articolo 4, senza procedere alla visita della struttura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 giugno 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 133

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 6 della legge 24 giugno 1998, n. 206 (Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari), così recita:

«Art. 6 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato».

— La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative, e limitative della libertà».

— La legge 24 ottobre 1977, n. 801, concerne: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato».

— L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento della legge 24 ottobre 1977, n. 801, vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per l'argomento della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi nelle note alle premesse.

00G0346

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 2 ottobre 2000.

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, con il quale è stato adottato il regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, con il quale è stato adottato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323, con il quale è stato adottato il regolamento recante l'individuazione dei servizi e relative funzioni nell'ambito degli uffici dirigenziali del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 20, che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ridefinizione dell'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro per la funzione pubblica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ministro per la funzione pubblica

1. Il Ministro per la funzione pubblica, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro può avvalersi, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:

a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali e la relazione al Parlamento»: coordinamento dell'attività degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale; esame degli schemi di circolari e degli atti di rilevanza generale predisposti dagli uffici; coordinamento dell'attività di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo svolta dagli uffici; rapporti con il Segretariato Generale e con gli altri organi istituzionali; predisposizione della relazione annuale al Parlamento; attività di vigilanza sulla gestione e sulle attività dell'I.S.T.A.T., ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

b) «Servizio per gli affari internazionali»: coordinamento dei rapporti internazionali tenuti da uffici del Dipartimento; raccolta di documenti, atti e altri materiali sull'esperienza amministrativa di riforma di altri paesi; coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali; rapporti con l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con gli altri organismi internazionali nonché con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego; libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione europea; attuazione delle direttive comunitarie in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana;

c) «Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica»: organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento; predisposizione di un programma di sicurezza dei dati; attività connesse alla partecipazione al SISTAN; analisi statistica dei dati contenuti nelle banche dati istituzionali; gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e alle collaborazioni affidate dalle amministrazioni pubbliche a consulenti esterni, di cui all'art. 1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento.

5. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in sette uffici di livello dirigenziale generale e in ventitré servizi di livello dirigenziale non generale, oltre quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) ufficio per gli affari generali e per il personale;

b) ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni;

c) ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni;

d) ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;

e) ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni;

f) ufficio per l'informatizzazione e per lo sviluppo delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni;

g) ufficio del ruolo unico della dirigenza.

3. Presso il Dipartimento opera, inoltre, l'Ispettorato per la funzione pubblica.

4. Presso gli uffici del Dipartimento e l'Ispettorato per la funzione pubblica possono essere costituite, con decreto del Ministro su proposta dei direttori competenti, apposite unità di supporto, oltre quella di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto, con funzioni di consulenza, studio e ricerca, e per lo svolgimento di altri compiti specifici inerenti alle materie di competenza, coordinate dai dirigenti di alta professionalità di cui all'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnati al Dipartimento, se non preposti ai servizi dei singoli uffici.

5. Il personale dirigenziale di alta professionalità di cui al comma precedente è assegnato ai singoli uffici del Dipartimento ovvero al Capo del Dipartimento, che può comunque avvalersene. Lo stesso personale, qualora non sia preposto ad un servizio, svolge attività di consulenza, studio e ricerca.

Art. 6.

Ufficio per gli affari generali e per il personale

1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi del Dipartimento; sovrintende alla gestione del personale; cura la gestione degli affari finanziari e, più in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonché l'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro; coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento; sovrintende all'archivio generale ed alla biblioteca del Dipartimento e cura la rassegna stampa.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per gli affari generali e per il personale»: gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; gestione dell'archivio generale; sovrintendenza dei servizi ausiliari di carattere generale; gestione del personale in servizio presso il Dipartimento;

b) «Servizio amministrativo-contabile»: gestione degli affari finanziari e, più in generale del bilancio, e dei relativi adempimenti contabili; gestione dell'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro; svolgimento delle attività amministrative e contabili successive alla formalizzazione degli impegni giuridici assunti dagli uffici del Dipartimento; adempimenti contabili concernenti le procedure di liquidazione e pagamento dei progetti finalizzati all'efficienza delle amministrazioni pubbliche; definizione della posizione giuridica ed economica del personale degli enti soppressi; attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «Servizio per gli affari legali e del contenzioso»: coordinamento e direzione dell'attività di gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riguardo alle controversie collettive di lavoro; gestione delle controversie individuali nelle quali sia parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; consulenza legale agli uffici del Dipartimento in tema di gestione del contenzioso; promozione di iniziative, progetti, accordi di programma in materia di risoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; attività di studio e monitoraggio sull'andamento del contenzioso;

d) «Servizio per la stampa, documentazione e biblioteca»: rassegna della stampa quotidiana e periodica; cura dei rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri; coordinamento della diffusione di notizie e dei comunicati riguardanti l'attività del Dipartimento attraverso i mezzi di comunicazione; gestione della biblioteca del Dipartimento.

Art. 7.

Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promuove, attraverso programmi di formazione, la valorizzazione delle risorse umane; svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia; esercita la vigilanza sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione e sul Formez, di cui si avvale nell'esercizio delle proprie funzioni, e cura i rapporti con le altre Scuole pubbliche e organismi pubblici o privati operanti nel settore; dispone il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi effettuati nei diversi settori, in raccordo con i rispettivi organismi rappresentativi.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la gestione dei programmi di formazione a carattere nazionale»: monitoraggio e gestione dei flussi finanziari nazionali e comunitari destinati alla formazione; gestione del Piano straordi-

nario di formazione e del «Piano di azione»; gestione dei rapporti con l'Unione europea e dei programmi comunitari;

b) «Servizio per le metodologie formative e per la qualità»: coordinamento e vigilanza del Formez; coordinamento e vigilanza della Scuola superiore della pubblica amministrazione; gestione del programma di alfabetizzazione informatica; certificazione e qualità dell'offerta formativa; metodologie formative; monitoraggio delle attività formative; predisposizione del rapporto annuale sulla formazione; analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni statali.

Art. 8.

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni definisce la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilità; coordina e promuove le iniziative riguardanti il trattamento normativo ed economico del personale non dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e del personale dirigenziale estraneo al ruolo unico della dirigenza dello Stato, nonché i relativi trattamenti di quiescenza e previdenza; cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la programmazione delle assunzioni e il reclutamento»: elaborazione di indirizzi generali; coordinamento e promozione di iniziative concernenti il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche; programmazione e definizione delle modalità e della disciplina dei concorsi per l'accesso alle amministrazioni pubbliche; predisposizione dei provvedimenti di programmazione dei concorsi e delle assunzioni; coordinamento per l'attuazione, nelle amministrazioni pubbliche, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come successivamente modificato; attività di predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; predisposizione di direttive per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap;

b) «Servizio per la mobilità«: elaborazione di atti regolamentari e di indirizzo alle amministrazioni pubbliche in materia di mobilità del personale; ricognizione delle eccedenze di personale ed attuazione dei processi di mobilità del personale; adempimenti relativi alle dichiarazioni di eccedenza dei dipendenti pubblici e al relativo trattamento; istruzione e definizione dei trasferimenti d'ufficio dei dipendenti degli enti locali dissestati; procedure di trasferimento di dipendenti di aziende, enti pubblici dismessi verso amministrazioni pubbliche; tenuta degli elenchi dei dipendenti pubblici collocati fuori ruolo, comandati o distaccati e connessi provvedimenti;

c) «Servizio per il trattamento normativo»: coordinamento e promozione delle iniziative riguardanti il trattamento normativo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; risoluzione di questioni concernenti il trattamento normativo; attività di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche; coordinamento della disciplina generale in materia di contratti di lavoro atipici; verifica e coordinamento delle declaratorie di corrispondenza e delle equiparazioni di profili professionali tra amministrazioni pubbliche appartenenti a diversi comparti di contrattazione;

d) «Servizio per il trattamento economico»: coordinamento e promozione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di iniziative concernenti il trattamento economico del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; attività di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche; coordinamento, di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle iniziative legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza e di quiescenza;

e) «Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni»: indirizzo e coordinamento in materia di organizzazione degli uffici delle amministrazioni pubbliche; indirizzo, coordinamento e controllo in materia di verifica dell'effettivo fabbisogno di personale, nonché rilevazione annuale del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; indirizzo, coordinamento e propulsione in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche.

Art. 9.

Ufficio per le relazioni sindacali
delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche e predispone, ove previsti, i provvedimenti in materia; cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti e svolge, in relazione al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, l'attività inerente ai procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro di tale personale; svolge attività di indirizzo e coordinamento in relazione alla rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle libertà sindacali; svolge attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: attività e predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; attività istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; rapporti istituzionali con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; monitoraggio sull'attuazione dei contratti integrativi, anche ai fini dell'accertamento della compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 20, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) «Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico»: attività di negoziazione e concertazione relativa al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, nonché al personale della carriera prefettizia e diplomatica; attività di studio e di gestione delle questioni inerenti all'applicazione della disciplina negoziale e normativa al personale suddetto;

c) «Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi»: indirizzo e coordinamento in materia di rappresentanza sindacale; attività di controllo in materia di prerogative e diritti sindacali; coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con la Commissione di garanzia ai fini dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

3. L'ufficio si avvale, altresì, della collaborazione di una unità di supporto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del presente decreto, con funzioni di analisi, elaborazione, studio e monitoraggio degli aspetti economico-finanziari inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti pubblici.

Art. 10.

Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni elabora le politiche di innovazione amministrativa, finalizzate ad elevare la qualità dei servizi pubblici, a migliorare e valutare i risultati dell'attività amministrativa e i rapporti tra amministrazione e cittadini, anche attraverso la conduzione di progetti finalizzati e pilota, e promuove la loro attuazione, assicurandone il sostegno e la diffusione; verifica l'efficacia delle politiche di innovazione adottate; promuove la riqualificazione del rapporto tra domanda e offerta di servizi per l'innovazione alle amministrazioni pubbliche; cura i rapporti con i cittadini attraverso la gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per le politiche di innovazione amministrativa»: attività di analisi finalizzata alla definizione del quadro strategico entro il quale sono individuate specifiche politiche di innovazione amministrativa e verifica della loro efficacia, assicurando lo scambio di conoscenze e la collaborazione con la comunità scientifica, il settore privato, le amministrazioni nazionali ed estere e le organizzazioni internazionali, anche allo scopo di introdurre logiche, strumenti e metodologie per la valutazione dei risultati dell'attività amministrativa;

b) «Servizio per le iniziative di sostegno all'innovazione»: pianificazione delle iniziative di sostegno e diffusione dell'innovazione e loro coordinamento anche attraverso accordi istituzionali con gli altri soggetti che realizzano programmi aventi la medesima finalità; promozione di metodologie di lavoro comuni e valutazione dell'efficacia delle iniziative; selezione e diffusione dei modelli di eccellenza, anche attraverso iniziative basate sulla valutazione comparativa dei processi e dei risultati; partecipazione alle iniziative e progetti di livello internazionale; promozione della riqualificazione del rapporto tra domanda e offerta di servizi per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche;

c) «Servizio per le iniziative di sperimentazione»: attivazione di specifiche iniziative di innovazione e sostegno all'innovazione aventi carattere sperimentale, al fine di definire le modalità di realizzazione dell'innovazione amministrativa e di verificare la validità delle innovazioni proposte, nonché la fattibilità dei percorsi di attuazione e di trasferimento;

d) «Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini»: definizione delle strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli uffici di relazione con il pubblico; gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento.

Art. 11.

Ufficio per l'informatizzazione e lo sviluppo delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per l'informatizzazione e lo sviluppo delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni promuove l'introduzione nelle amministrazioni delle innovazioni basate sulle tecnologie ITC; definisce, con particolare riferimento alle amministrazioni locali, gli obiettivi di informatizzazione integrata delle amministrazioni; formula e trasmette gli indirizzi atti a rendere possibile la interoperabilità e l'integrazione dei servizi e la loro erogazione per via telematica; predispone il «piano di azione per la informatizzazione integrata delle amministrazioni», ne elabora gli aggiornamenti richiesti dall'evoluzione tecnologica e verifica i risultati conseguiti. Ai fini della gestione operativa del predetto piano, l'ufficio si avvale della collaborazione del centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per lo sviluppo del piano integrato di informatizzazione»: attività di studio, analisi e monitoraggio volta alla predisposizione del piano di informatizzazione integrata delle amministrazioni pubbliche; traduzione del piano in direttive strategiche e obiettivi di pianificazione atti a garantire l'unitarietà dei servizi e la loro erogazione omogenea su tutto il territorio nazionale, comunicazione della strategia; rapporti con gli enti locali; verifica della congruità strategica dei piani;

b) «Servizio tecnico»: attuazione di tutte le iniziative necessarie a stimolare la innovazione tecnologica; elaborazione di analisi e studi di fattibilità finalizzati a supportare tecnicamente gli indirizzi strategici del piano; identificazione delle azioni infrastrutturali da realizzare; specificazione delle informazioni e dei servizi che le amministrazioni devono rendere accessibili per via telematica alle altre amministrazioni al fine di consentire l'erogazione di servizi integrati; definizione, con particolare riferimento alle amministrazioni locali, delle modalità tecniche per la interoperabilità tra amministrazioni; promozione di iniziative di riuso delle soluzioni progettuali già realizzate e di buone pratiche tecnologiche.

Art. 12.

Ufficio del ruolo unico della dirigenza

1. L'ufficio del ruolo unico della dirigenza svolge attività di gestione, coordinamento ed indirizzo nelle materie concernenti le dotazioni organiche ed il trattamento giuridico ed economico della dirigenza del ruolo unico. Coordina e gestisce la mobilità interna ed esterna al ruolo unico ai sensi dell'art. 33, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Fornisce supporto organizzativo e di consulenza al Comitato di garanti e cura gli adempimenti di cui all'art. 3 ed al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. Cura la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati essenziali e curriculari della dirigenza del ruolo unico, anche attraverso un sistema informatico. Concorre con l'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni alla predisposizione delle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva della dirigenza del ruolo unico. Autorizza il conferimento di incarichi dei dirigenti del ruolo unico e promuove l'utile collocazione dei dirigenti in disponibilità.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la disciplina della dirigenza del ruolo unico»: studio e monitoraggio della disciplina, anche contrattuale collettiva, relativa al trattamento giuridico ed economico della dirigenza del ruolo unico e predisposizione di circolari e di pareri in materia; predisposizione, in raccordo con l'ufficio per le relazioni sindacali, delle linee di indirizzo per la disciplina contrattuale collettiva della dirigenza del ruolo unico; attività di monitoraggio delle esigenze funzionali delle amministrazioni; programmazione delle assunzioni dei dirigenti del ruolo unico, in raccordo con l'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione di pareri e rilascio di autorizzazioni sulle richieste dirette a nuove assunzioni, a scorrimenti di graduatorie, a conferimenti di incarichi; presentazione delle relazioni sulla situazione complessiva del ruolo unico e della banca dati di cui all'art. 3, comma 2, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150; svolgimento dell'attività istruttoria relativa al contenzioso in materia di ruolo unico; analisi della giurisprudenza in materia e predisposizione di ogni utile iniziativa per il contenimento del contenzioso;

b) «Servizio per la gestione amministrativa del personale del ruolo unico della dirigenza»: promozione delle iniziative per favorire l'utilizzazione del personale del ruolo unico; gestione della mobilità, interna ed esterna al ruolo unico, dei dirigenti del ruolo unico; attività di monitoraggio, aggiornamento e pubblicità dei dati relativi alle dotazioni organiche, alle vacanze in organico ed all'affidamento degli incarichi dirigenziali; reclutamento e concorsi; gestione degli incarichi dei dirigenti messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; organizzazione, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre istituzioni formative, di attività di aggiornamento e formazione dei dirigenti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150; gestione, in collaborazione con il Ministero del tesoro e con le altre amministrazioni competenti, del fondo di cui all'art. 6, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999; supporto organizzativo e di consulenza al Comitato dei garanti e supporto per gli adempimenti di cui al capo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999;

c) «Servizio per la tenuta della banca dati del ruolo unico della dirigenza»: aggiornamento della raccolta dei dati essenziali e dei dati curriculari e verifica della veridicità degli stessi; definizione di criteri standard per l'omogeneizzazione dei dati raccolti.

Art. 13.

Ispettorato per la funzione pubblica

1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», promuove e svolge, anche avvalendosi della collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, degli uffici territoriali di Governo

e della Guardia di finanza, l'attività di vigilanza e di verifica dell'attuazione e della corretta applicazione delle riforme amministrative, con particolare riferimento alle innovazioni più significative in tema di rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, anche ai fini del supporto all'attività di monitoraggio sull'attuazione delle riforme. L'Ispettorato svolge, altresì, compiti ispettivi sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Per lo svolgimento dell'attività ispettiva, l'Ispettorato si avvale, in aggiunta al personale di cui all'art. 65, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, del personale in servizio presso il Dipartimento assegnato dal Ministro.

2. L'Ispettorato si articola nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la programmazione e l'analisi dell'attività ispettiva»: programmazione degli accessi agli uffici pubblici; programmazione delle attività ispettive affidate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento della ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, agli uffici territoriali di Governo ed alla Guardia di finanza; programmazione di verifiche ispettive integrate, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali ed integrativi; predisposizione semestrale della relazione sull'attività programmata e svolta, da sottoporre al Ministro; trasmissione trimestrale dei dati rilevati nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica ai competenti uffici del Dipartimento;

b) «Servizio per l'attività di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni»: monitoraggio sull'andamento del lavoro a tempo parziale e sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità; monitoraggio sul rispetto delle norme relative all'anagrafe delle prestazioni; monitoraggio sulla costituzione e sul funzionamento dei servizi ispettivi interni nelle amministrazioni pubbliche; altre attività di vigilanza sulle amministrazioni pubbliche, finalizzate al controllo dell'applicazione delle norme in materia di semplificazione del rapporto tra cittadino, imprese e amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'autocertificazione ed allo sportello unico per le imprese; esame delle segnalazioni e degli esposti su questioni specifiche; acquisizione degli elementi conoscitivi necessari e predisposizione delle proposte di risposta al sindacato ispettivo parlamentare.

Roma, 2 ottobre 2000

Il Ministro: BASSANINI

00A13278

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Majcher Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso lo studio medico professionale di Radzyn Podlaski (Polonia) dalla sig.ra Majcher Elzbieta nata a Radzyn Podlaski (Polonia) il giorno 24 aprile 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Majcher Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A13145

DECRETO 9 ottobre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 3 luglio 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, con il quale l'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze in data 9 giugno 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999, del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Careggi di Firenze, è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile dell'attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 3 luglio 1996, in quanto non più dipendenti dell'azienda medesima, i seguenti sanitari:

Boffi prof. Lamberto, Grecchi prof. Giovanni, Fiorelli prof. Carlo, Carini prof. Marco, Selli prof. Cesare, Lunghi dott. Francesco,

ed ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Moretti dott. Renato medico dirigente secondo livello della unità operativa di chirurgia generale I e trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Marzacco dott. Michele medico dirigente primo livello della unità operativa della clinica urologica II dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Dattolo dott. Eugenio medico dirigente primo livello della unità operativa della clinica urologica II dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Paoletti dott.ssa Maria Cristina medico dirigente primo livello della unità operativa della clinica urologica II dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Bartoletti dott. Riccardo medico dirigente primo livello della unità operativa della clinica urologica I dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Toscana non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge

1º aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13175

DECRETO 9 ottobre 2000.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila, in data 8 giugno 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, presso il presidio ospedaliero «S. Salvatore» di Coppito.

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 7 agosto 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Viste le leggi regionali 25 ottobre 1994 n. 72 e 2 luglio 1999 n. 37, relative al piano sanitario regionale per il triennio 1994-1996 e 1999-2001, recanti la previsione e la messa a disposizione delle risorse per l'istituzione di un centro di trapianto renale presso il presidio ospedaliero di Coppito nell'ambito delle azioni programmate volte alla tutela dei pazienti nefropatici;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999, del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999, del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene, da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene, debbono essere eseguite presso il blocco operatorio del presidio ospedaliero «S. Salvatore» di Coppito dell'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Famulari prof. Antonio dirigente medico secondo livello cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo - Università degli studi dell'Aquila - U.O. Trapianti d'organo - ASL n. 4 L'Aquila;

Verzaro dott. Roberto dirigente primo livello - Cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo - Università degli studi dell'Aquila - U.O. trapianti d'organo - ASL n. 4 L'Aquila;

De Simone dott. Paolo dirigente primo livello - U.O. trapianti d'organo - ASL n. 4 - L'Aquila;

Martini prof. Ettore dirigente secondo livello - divisione di urologia ASL n. 4 - L'Aquila;

Andreassi dott. Paolo dirigente primo livello - divisione di urologia ASL n. 4 - L'Aquila;

Di Pasquale dott. Boris dirigente primo livello - divisione di urologia ASL n. 4 - L'Aquila;

Di Clemente dott. Luigi dirigente primo livello - divisione di urologia ASL n. 4 - L'Aquila;

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Abruzzo non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: D'ARI

00A13176

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2000.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Asti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, 22 giugno 1987 e 17 gennaio 1991 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte prot. n. 4124/37 del 5 agosto 1997, per conto della provincia di Asti e degli operatori vitivinicoli interessati, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 21 agosto 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei modi e nei termini previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere ed alla proposta sopra citata;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000 i vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelogra-

fica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effetture, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Barbera d'Asti», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini con la denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BARBERA D'ASTI».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Composizione vigneti

Il vino «Barbera d'Asti» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera: dall'85% al 100%;

Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Asti:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerretto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio.

Provincia di Alessandria:

Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terrugia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.

Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circovallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione San Germano.

A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada.

Art. 4.

Caratteristiche dei vigneti e delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Barbera d'Asti» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Barbera d'Asti» è stabilita in q.li 90 per ettaro di coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti», devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del Comitato nazionale, il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vigneti iscritti all'albo del «Barbera del Monferrato» fanno parte dell'albo dei vigneti del «Barbera d'Asti».

La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione «Barbera d'Asti» deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei vigneti del «Barbera d'Asti» e «Barbera del Monferrato» all'atto delle denunce vendemmiali.

Art. 5.

Vinificazione

Per il vino «Barbera d'Asti» le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

Le uve destinate alla vinificazione del «Barbera d'Asti» devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% ed al «Barbera d'Asti» avente diritto alla menzione «superiore» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Barbera d'Asti» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio, per lo meno sino alla data del 1º marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino «Barbera d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;

sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

estratto secco netto minimo: 23 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Menzione «superiore»

Il vino «Barbera d'Asti» può essere designato in etichetta con la menzione «superiore» qualora derivi da uve aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di sei mesi in botti di rovere.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1º gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

La possibilità di utilizzare la menzione «superiore» viene inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere espresso dai competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato ludativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Barbera d'Asti» designato con la menzione «superiore» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

SOTTOZONA «NIZZA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore, seguita dalla specificazione della sottozona: «Nizza», è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del «Barbera d'Asti».

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Agliano, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso-sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest-sud est.

La forma di allevamento è il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Nizza», devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli al momento della pigiatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Cuneo - Asti - Alessandria.

L'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 1 grado alcolico.

Per quanto riguarda l'imbottigliamento questo può essere effettuato nell'intero territorio della regione Piemonte.

Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,50 vol. %.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol.%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno diciotto mesi a decorrere dal 1º gennaio successivo alla vendemmia.

Durante detto periodo è obbligatoria una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno.

Il vino a D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigne, fattorie o cascine e marchi aziendali dalle quali provengano effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva.

Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Nizza» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5 litri.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

SOTTOZONA «TINELLA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore seguita dal nome della sottozona «Tinella», è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Tinella», deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente 15% da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del «Barbera d'Asti».

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» superiore «Tinella», comprende l'intero territorio dei comuni di Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso-sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest-sud est.

La forma di allevamento è controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Tinella», devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli sino al momento della pigiatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,50.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1º ottobre successivo alla vendemmia. Durante detto periodo è prevista una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

Art. 6.

Il vino: «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol. %;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

L'aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura massima di 0,5 gradi.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.

Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Tinella» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5 litri.

Sulle bottiglie contenenti il vino a D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

SOTTOZONA «COLLI ASTIANI O ASTIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Colli Astiani» o «Astiano» è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano», deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima del 90% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del «Barbera d'Asti».

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano» comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune d'Isola d'Asti il territorio a sinistra della strada Asti-Montegrosso d'Asti e l'intero territorio dei comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Azzano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso-sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest-sud est.

La forma di allevamento è il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano» è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Colli Astiani»o «Astiano», devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli fino al momento della pigiatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,50.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol. %;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

Art. 7.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano», non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a partire dal 1° ottobre.

Durante detto periodo è prevista una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano», dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

L'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 1 grado alcolico.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.

Sulle bottiglie contenenti Colli Astiani o Astiano è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

Il vino D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano» deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di una delle seguenti capacità: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,00; 5,00.

00A13321

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° settembre 2000.

Procedure inerenti il pagamento delle spese che riguardano la formazione professionale, l'assistenza tecnica progettuale e le attrezzature di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

Visti in particolare:

l'art. 2, commi 4 - 5 - 6 - 9;

l'art. 11, commi 7, lettere *b)*, *c)* e *d)* - 8;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 febbraio 1998, che individua le agenzie di promozione di lavoro e di impresa ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 del sopra citato decreto legislativo;

Vista la nota della Direzione generale per l'impiego - Div. II del 3 marzo 1998;

Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997 prevede l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo come condizione dell'approvazione del progetto di lavori di pubblica utilità da parte della competente commissione regionale per l'impiego o della commissione centrale per l'impiego. Considerato, altresì, che al progetto deve essere allegato il piano di impresa relativo all'attività che si intende promuovere e la dichiarazione scritta attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico progettuale, ai fini dell'approvazione del progetto medesimo da parte delle commissioni sopra indicate che valutano la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività nel tempo;

Considerato che l'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 468/1997 prevede che, nel caso in cui non si realizzi il piano di impresa, l'agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4 del medesimo art. 2 deve restituire le somme percepite per l'assistenza tecnico progettuale;

Considerato che l'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 468/1997, stabilisce che l'erogazione dei contributi di cui al comma 7 del medesimo art. 11, lettere *c)* e *d)* (dotazione di attrezzature e assistenza tecnico-progettuale) dovrà prevedere un saldo non inferiore al 50% subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa;

Ritenuto di dover individuare i criteri relativi all'erogazione dei contributi per le spese relative alle attrezzature ed all'assistenza tecnico-progettuale, di cui all'art. 11, comma 7, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo n. 468/1997;

Ritenuto di vincolare per il disposto dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 468/1997 il 100% dei contributi per l'assistenza tecnico-progettuale alla realizzazione del piano di impresa;

Ritenuto, altresì, di vincolare il 70% del contributo per attrezzature alla effettiva realizzazione del piano d'impresa al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie predisposte allo scopo;

Ritenuto che per la realizzazione del piano di impresa debba intendersi il raggiungimento o l'offerta da parte del soggetto attuatore della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, anche sotto forma di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo per le spese che riguardano la formazione ed il 30% del contributo per le attrezzature sono erogati agli enti attuatori su presentazione della domanda da parte dell'ente attuatore medesimo.

Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalle commissioni regionali per l'impiego deve essere acquisita dalle competenti direzioni regionali del lavoro la certificazione antimafia e i medesimi uffici devono verificare l'approvazione del progetto di pubblica utilità, la rispondenza dei dati dal richiedente nella domanda al progetto approvato, e, per il tramite del servizio ispettivo, lo svolgimento dell'attività formativa, l'idoneità delle attrezzature ed il loro effettivo utilizzo.

Per le erogazioni relative ai progetti approvati dalla Commissione centrale per l'impiego la Direzione generale per l'impiego deve acquisire la certificazione antimafia, verificare l'approvazione del progetto di pubblica utilità e la rispondenza dei dati indicati dall'ente richiedente nella domanda al progetto approvato. Per tali progetti le competenti direzioni regionali del lavoro devono verificare, per il tramite del servizio ispettivo, lo svolgimento dell'attività formativa, l'idoneità delle attrezzature, ed il loro effettivo utilizzo.

Art. 2.

Il saldo del contributo relativo alle attrezzature pari al 70% della richiesta e l'intero contributo relativo all'assistenza tecnico-progettuale, vengono erogati alla effettiva realizzazione del piano d'impresa, previa acquisizione delle fatture e della certificazione relativa alla congruità dei costi per le attrezzature e per l'attività tecnico-progettuale e previa verifica, tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della effettiva realizzazione del piano d'impresa.

Per effettiva realizzazione del piano di impresa deve intendersi il raggiungimento o l'offerta ai soggetti interessati della stabilizzazione occupazionale, anche sotto forma di lavoro autonomo.

Nel caso di non accettazione dell'offerta di lavoro, la mancata stabilizzazione occupazionale non rileva ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, qualora il servizio ispettivo della competente direzione regionale del lavoro verifichi la sussistenza di atti formali inequivocabili che attestino l'offerta di lavoro da parte del soggetto attuatore.

La stabilizzazione occupazionale sotto forma di lavoro autonomo si considera raggiunta nel caso in cui il servizio ispettivo verifichi l'affidamento, per un periodo non inferiore al biennio, da parte del soggetto attuatore ai soggetti interessati, singolarmente o costituiti in società, dell'esecuzione di opere o servizi, ovvero il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

L'entità dell'erogazione del saldo è effettuata proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito o offerto ai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità con carattere di stabilità, anche sotto forma di lavoro autonomo.

Art. 3.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° settembre 2000

Il direttore generale: CARLÀ

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 145

00A13197

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Legge n. 431/1998: riparto risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2000. (Deliberazione n. 73/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* al finanziamento di un programma di costruzione di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e che, all'art. 11, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici il «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», con una dotazione annua di 600 miliardi di lire (309,874 milioni di euro) per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sui proventi dei contributi relativi alle annualità 1996-1998 di cui alla legge n. 60/1963 sopra citata;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 11 della legge n. 431/1998, che prevede che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite annualmente da questo Comitato tra le regioni e province autonome, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che eleva la dotazione del suddetto fondo per il 2000 a 710 miliardi di lire (366,684 milioni di euro);

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito nella legge 7 marzo 2000, n. 44, che opera una riduzione degli importi indicati per il 2000 nella tabella *C* della citata legge n. 488/1999 sì che la dotazione del Fondo in questione per l'anno considerato risulta rideterminata in complessivi 700 miliardi di lire (361,520 milioni di euro);

Vista la delibera n. 100/99 in data 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1999, con la quale questo Comitato, in relazione ai contenuti dell'intesa raggiunta dalla succitata Conferenza nella seduta del 27 maggio 1999, ha ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la quota di 600 miliardi (309,874 milioni di euro) relativa all'annualità 1999;

Vista la delibera n. 6 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 20 aprile 2000, con la quale questo Comitato, con la medesima procedura, ha provveduto al riparto delle disponibilità del fondo sociale previsto all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392; disponibilità che l'art. 11, comma 11, della legge n. 431/1998 ha assegnato al «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» e che sono state quantificate in L. 152.779.714.043 (78.904.137 euro);

Vista la nota n. 95 del 20 luglio 2000 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso alla richiamata Conferenza la proposta di riparto delle disponibilità relative all'anno 2000;

Vista la nota n. 3707/00/C.4.2.2 del 21 luglio 2000 con la quale la segreteria della predetta Conferenza ha trasmesso alla segreteria di questo Comitato la proposta di cui sopra;

Preso atto che detta proposta è stata predisposta alla stregua dei parametri già utilizzati per il riparto di cui alle richiamate delibere del 30 giugno 1999 e del 15 febbraio 2000;

Preso atto che sulla medesima si è realizzata la prevista intesa nella seduta tenuta dalla citata Conferenza il 3 agosto 2000;

Considerato che questo Comitato, nelle precedenti occasioni, aveva rappresentato la necessità di approfondire, in vista dei successivi riparti, l'intera tematica e di approfondire in particolare le conoscenze sul disagio abitativo a livello regionale in vista della revisione dei criteri adottati per il riparto, come auspicato in più occasioni dalla menzionata conferenza permanente e da ultimo ribadito;

Considerato che questo comitato aveva, altresì, preso atto dell'impossibilità di tener conto, in fase di prima applicazione, di eventuali risorse poste a disposizione dalle regioni per le finalità di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 ed invitato le regioni stesse per il prosieguo a comunicare l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio a tale scopo;

Considerato che, nella nota richiamata, il Ministero dei lavori pubblici, nel dichiarare di condividere l'opportunità di procedere alla revisione dei criteri di riparto, ha rilevato che una valida soluzione è quella di ripartire le risorse in relazione alle esigenze che emergeranno a seguito della conclusione della procedura di assegnazione dei fondi relativi al 1999, facendo a tal fine riferimento alle elaborazioni desumibili dai bandi comunali opportunamente aggregate da ciascuna regione, ed ha precisato che la nuova impostazione potrà essere adottata a decorrere dall'assegnazione dei fondi relativi al 2001 e che, in tale occasione, si potrà tener conto anche della quota di risorse messa a disposizione dalle regioni medesime;

Considerato che non sono pervenute, da parte delle regioni, comunicazioni in ordine a stanziamenti disposti nelle leggi di bilancio relative al 2000 per le finalità di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998;

Ritenuto di condividere la procedura come sopra prospettata dal Ministero dei lavori pubblici, che del resto riflette indicazioni del disegno di legge recante «misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione» e della quale il citato Ministero provvederà a stabilire le scansioni temporali in modo da acquisire gli elementi conoscitivi in tempo utile per un tempestivo riparto delle risorse relative al 2001;

Rilevata la necessità di definire con urgenza il riparto tra le regioni in modo che possa essere assicurata, a favore dei comuni, la continuità nei flussi finanziari intesi a fronteggiare le esigenze abitative dei ceti meno abbienti;

Delibera:

1. Le risorse di cui all'art. 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per il 2000 a complessivi 700 miliardi di lire (361,520 milioni di euro) sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del citato art. 11 della legge n. 431/1998.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e province autonome comunicheranno alla segreteria di questo Comitato ed all'osservatorio della condizione abitativa del Ministero dei lavori pubblici, entro il termine che stabilirà il medesimo Ministero dei lavori pubblici, l'entità dei fondi che vengano iscritti nei bilanci relativi ai successivi esercizi finanziari per le finalità di cui trattasi.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 154

TABELLA

Regioni e province autonome	%	Importi	
		(mln. di lire)	(mgl. di euro)
Piemonte	5,901	41.307,000	21.333,285
Valle d'Aosta	0,094	658,000	339,829
Lombardia	16,187	113.309,000	58.519,215
P.A. Trento	0,282	1.974,000	1.019,486
P.A. Bolzano	0,240	1.680,000	867,648
Veneto	5,263	36.841,000	19.026,789
Friuli-Venezia Giulia	0,396	2.772,000	1.431,619
Liguria	2,276	15.932,000	8.228,191
Emilia-Romagna	8,594	60.158,000	31.069,014
Toscana	6,094	42.658,000	22.031,018
Umbria	1,429	10.003,000	5.166,118
Marche	1,132	7.924,000	4.092,404
Lazio	10,654	74.578,000	38.516,323
Abruzzo	0,673	4.711,000	2.433,028
Molise	0,195	1.365,000	704,964
Campania	19,549	136.843,000	70.673,511
Puglia	7,928	55.496,000	28.661,292
Basilicata	0,656	4.592,000	2.371,570
Calabria	5,751	40.257,000	20.791,005
Sicilia	5,901	41.307,000	21.333,285
Sardegna	0,805	5.635,000	2.910,235
TOTALE . . .	100,000	700.000,000	361.519,829

00A13147

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Legge n. 208/1998 - Completamenti. (Deliberazione n. 74/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1998; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l'altro, 3.500 miliardi di lire (pari a 1.807,599 milioni di euro) alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento e, nei limiti del 3%, per il cofinanziamento del 50% di studi di fattibilità;

Vista la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/1999 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1999), con la quale questo comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali l'importo di 2.914,58 miliardi di lire (pari a 1.505,255 milioni di euro) per opere di completamento, di cui 337,279 miliardi di lire (pari a 174,190 milioni
di euro) destinati in particolare al completamento di opere commissariate ex art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Vista la delibera in data 6 agosto 1999, n. 135/1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito la quota riservata al centro-nord a valere sul citato importo complessivo di 3.500 miliardi di lire (pari a 1.807,599 milioni di euro) riservato alle infrastrutture, e visto in particolare il punto 2.6.5 che prevede il definanziamento per i completamenti imputati sulla competenza 1999 ed i cui lavori non siano stati aggiudicati entro il 30 giugno 2000;

Vista la delibera in data 22 giugno 2000, n. 58/2000, con la quale è stato prorogato il termine per il riavvio degli interventi commissariati;

Vista la nota del 26 luglio 2000 con la quale la regione Veneto chiede, il differimento del termine di cui sopra in considerazione delle obiettive difficoltà che ne hanno impedito il rispetto, facendo presente che la problematica interessa altre regioni del centro-nord;

Considerato che la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con nota del 3 agosto 2000, ha generalizzato la richiesta a tutte le regioni del centro-nord, rilevando come l'operatività della delibera n. 135/1999 abbia coinciso con un periodo di particolare difficoltà tecnico-amministrativa per le amministrazioni regionali a causa dell'impossibilità di effettuare variazioni al bilancio 1999 per il cofinanziamento degli interventi e stante la concomitanza con le scadenze elettorali;

Considerato che, anche in relazione alle circostanze rappresentate, il periodo intercorso tra la pubblicazione della citata delibera n. 135/1999 e la scadenza in essa fissata per le regioni del centro-nord non sempre è risultato adeguato per risolvere le criticità che dette opere incompiute spesso presentano e per procedere all'aggiudicazione dei relativi lavori, soprattutto se di entità superiore alla soglia comunitaria, e considerato che analoghi ritardi intervenuti nella pubblicazione della delibera n. 52/1999 hanno a suo tempo indotto questo Comitato a prevedere dilazioni nei confronti delle regioni meridionali;

Ritenuto quindi di accogliere la richiesta di cui sopra, fissando peraltro un termine ultimativo per l'aggiudicazione dei lavori in questione che assicuri una sollecita riapertura dei cantieri con positivi riflessi anche di ordine occupazionale;

Ritenuto, al fine di fluidificare l'attività di questo comitato, di demandare alla commissione infrastrutture la soluzione di ulteriori problematiche che emergano in sede di attuazione delle delibere sopra richiamate;

Delibera:

1. Il termine stabilito al punto 2.6.5 della delibera n. 135/1999 per l'aggiudicazione dei lavori di completamento finanziati con la delibera stessa, che siano imputati sulla competenza 1999 e non siano riconducibili alla categoria delle opere commissariate, è differito al 31 ottobre 2000. La segreteria di questo Comitato provvederà a dare comunicazione del differimento del termine in questione alle regioni interessate.

2. Eventuali ulteriori problematiche che emergano in sede di attuazione delle delibere n. 52/1999 e n. 135/1999, nonché in sede di attuazione delle delibere concernenti gli studi di fattibilità finanziati a valere sulle risorse riservate alle infrastrutture con la delibera n. 70/1998 verranno sottoposte alla commissione infrastrutture, che assumerà le definitive determinazioni in materia.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 166

00A13148

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 27 settembre 2000.

Riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie fidejussorie previste dall'art. 30, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni. (Determinazione n. 44/2000).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

La Irti Lavori S.p.a. ha chiesto un parere a questa Autorità circa l'applicabilità della riduzione del 50% sulle cauzioni prevista dall'art. 8, comma 11-*quater,* della legge quadro qualora, nel caso di partecipazione ad una gara d'appalto di un'associazione temporanea, la società capogruppo sia certificata secondo le norme europee UNI EN ISO 9000 da un soggetto accreditato mentre la società mandante non risulti certificata.

Va preliminarmente osservato che la certificazione di qualità deve essere stata rilasciata da soggetto accreditato (v. art. 2, comma 1, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Inoltre, la disposizione della legge quadro è stata introdotta con la legge n. 415/1998, per incentivare una rapida riorganizzazione aziendale delle imprese sotto il profilo dell'ottenimento della certificazione di qualità rilasciata dagli organismi a ciò accreditati ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità.

In particolare, per le sole imprese certificate, è stata disposta la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria da prestare ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di stabilire il regime applicabile alle associazioni temporanee d'imprese in ordine al godimento del suindicato beneficio, occorre considerare la stretta relazione esistente tra le garanzie di cui trattasi e i profili soggettivi di responsabilità delle imprese stesse.

Infatti, anche secondo un recente orientamento giurisprudenziale, si rileva come la cauzione prestata dal concorrente non garantisce solo l'offerta da un punto di vista meramente oggettivo, ma si caratterizza anche per il profilo soggettivo in relazione alla natura ed alla qualità dell'offerente.

Lo stesso art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di garanzie di concorrenti riuniti pone in essere una distinzione, sotto il profilo della responsabilità, tra associazioni temporanee orizzontali e verticali. Infatti, la menzionata disposizione stabilisce che per le associazioni orizzontali di cui all'art. 13, comma 2 della legge, le garanzie fidejussorie e assicurative sono presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Nel caso, invece, delle associazioni verticali la responsabilità correlata alle garanzie risulta essere ripartita pro quota fra le imprese del raggruppamento.

Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, per le associazioni di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità *pro quota* sulle garanzie, si può concludere che per esse il beneficio della riduzione sulle garanzie previsto dall'art. 8, comma 11-*quater*, della legge quadro è parimenti ripartibile *pro quota*. Per converso, stante il regime di responsabilità solidale, in presenza di associazioni temporanee orizzontali detto beneficio può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino in possesso della certificazione di qualità.

In conclusione, relativamente al periodo transitorio in cui le imprese certificate possono godere dei benefici sulle garanzie fidejussorie, si rileva quanto segue:

1) In caso di impresa singola in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

2) In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;

3) In caso di raggruppamento verticale di imprese:

se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Roma, 27 settembre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A13104

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2000.

Modifica e integrazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00 e 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 180/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2000,

Premesso che:

l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede, tra l'altro, che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale sia dovuto alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) un corrispettivo la cui misura è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti in capo al Gestore della rete dal comma 12 del medesimo art. 3;

l'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità, siano individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che, inoltre, la quota parte del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete e copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori;

l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/1999), prevede che a ciascuna tipologia di utenza si applicano le componenti tariffarie A e UC;

l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/2000) prevede che ai corrispettivi di vettoriamento si applicano le maggiorazioni A2, A3, A4 ed A5 nella misura indicata dalla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 204/1999;

ai sensi di quanto previsto dal citato art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/1999, l'Autorità ha disposto, all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 108/2000 che, a decorrere dal 1° luglio 2000, per le tipologie di utenza diverse da quelle di bassa tensione, per il consumo mensile eccedente gli 8 GWh, le aliquote delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh sono ridotte del 40%;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione n. 204/1999;

la deliberazione n. 108/2000;

Considerato che l'attuale congiuntura energetica, caratterizzata da rapidi e significativi aumenti dei prezzi internazionali dei prodotti petroliferi, si riflette in significativi aumenti delle tariffe dell'energia elettrica, in particolare della quota delle tariffe destinata alla copertura dei costi variabili di generazione;

Ritenuta l'opportunità di esonerare dal pagamento delle componenti tariffarie A, per la quota riferita all'aliquota espressa in lire/kWh, l'energia elettrica consumata in eccesso agli 8 GWh mensili da clienti appartenenti alle tipologie di utenza diverse da quelle in bassa tensione;

Delibera:

Art. 1.

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/2000

I commi 4.2 e 4.3 dell'art. 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/2000, sono soppressi.

Art. 2.

Integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999

Dopo l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, sono inseriti i seguenti commi 3.1-*bis* e 3.1-*ter*:

«3.1-*bis* - Per le tipologie di utenza di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere da *e)* a *i)*, le componenti tariffarie A espresse in lire/kWh non si applicano al consumo mensile di energia elettrica eccedente gli 8 GWh»;

«3.1-*ter* - Quanto previsto al precedente comma 3.1-*bis* si applica all'energia elettrica:

a) ceduta alle utenze sottese eccedente i limiti previsti dall'art. 45 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175;

b) ceduta dall'Enel S.p.a. alle Ferrovie dello Stato S.p.a. eccedente i quantitativi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

c) ceduta dall'Enel S.p.a. alla società Terni S.p.a. e sue aventi causa eccedente i quantitativi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

d) fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario a decorrere dal 1° gennaio 2006, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;

e) fornita ai comuni rivieraschi e non destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° novembre 2000.

Milano, 4 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A13343

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2000.

Contributi di allacciamento e tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica per gli alloggi temporaneamente assegnati a nuclei familiari le cui abitazioni sono state gravemente danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997. (Deliberazione n. 181/2000).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2000;

Premesso che:

gli eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 in alcune aree delle regioni Marche e Umbria richiedono interventi nella materia tariffaria di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) volti a sopperire ai disagi creatisi nell'utenza coinvolta dallo stato di emergenza;

con deliberazione 4 novembre 1998, n. 134/1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 134/1998), l'Autorità ha previsto l'applicazione di tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica all'utenza colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997 e ospitata nei moduli «container» temporanei predisposti dal dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

con lettera in data 28 luglio 2000 (prot. Autorità n. 11836 del 4 agosto 2000, il presidente della giunta regionale dell'Umbria ha comunicato all'Autorità che, al fine di alleviare i disagi dei nuclei familiari già ospitati in moduli «container» le cui abitazioni sono state più gravemente danneggiate dagli eventi sismici sopra richiamati, e quindi che necessitano di più lunghi tempi di ricostruzione, la regione Umbria ha predisposto un piano che prevede la sistemazione provvisoria di tali nuclei familiari in alloggi prefabbricati, sia leggeri che in calcestruzzo, e di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica o convenzionata (di seguito: alloggi ERP);

con deliberazione della giunta regionale della regione Marche 26 aprile 1999, n. 988, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Marche del 3 maggio 1999, n. 17, è stato avviato il programma per la realizzazione di nuove abitazioni temporanee, prefabbricate, riutilizzabili, per la sistemazione dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili delle località montane colpite dal sisma, all'interno del Programma straordinario ERP di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto l'art. 1 e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996;

Viste:

la deliberazione n. 134/1998;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive sue modificazioni e integrazioni.

Considerato che:

in alcuni casi gli alloggi che ospitano temporaneamente i nuclei familiari le cui abitazioni sono risultate più gravemente danneggiate dagli eventi sismici richiamati in premessa vengono per la prima volta allacciati alla rete elettrica;

una volta completata la ricostruzione delle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici richiamati in premessa, i nuclei familiari temporaneamente sistemati in alloggi prefabbricati e alloggi ERP potranno rientrare nelle loro abitazioni, rendendo possibile la eventuale assegnazione definitiva di tali alloggi;

gli obiettivi generali di carattere sociale costituiscono una delle principali finalità dell'azione amministrativa dell'Autorità nella definizione del sistema tariffario;

Ritenuta l'opportunità:

che i contributi dovuti per gli allacciamenti degli alloggi assegnati temporaneamente ai nuclei familiari le cui abitazioni sono risultate più gravemente danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa non siano applicati a tali assegnatari temporanei, ma ai futuri assegnatari definitivi;

che, per la durata dello stato di emergenza, anche alla fornitura di energia elettrica negli alloggi ERP, nonché negli alloggi prefabbricati assegnati temporaneamente ai nuclei familiari già ospitati in moduli «container» le cui abitazioni sono risultate più gravemente danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa si applichino le condizioni tariffarie previste per le forniture a clienti domestici nelle abitazioni di residenza;

Delibera:

Art. 1.

Contributi di allacciamento per la fornitura di energia elettrica per gli alloggi temporaneamente assegnati a nuclei familiari le cui abitazioni sono state gravemente danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria dopo il 26 settembre 1997.

Nel caso di nuovo allacciamento alla rete elettrica di alloggi prefabbricati, sia leggeri che in calcestruzzo, e di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica o convenzionata, temporaneamente assegnati a nuclei familiari già ospitati in moduli «container», le cui abitazioni sono risultate danneggiate a seguito degli eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 in alcune aree delle regioni Marche e Umbria, i contributi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, sono dovuti all'atto dell'assegnazione definitiva di tali alloggi.

Art. 2.

Tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica per gli alloggi temporaneamente assegnati a nuclei familiari le cui abitazioni sono state gravemente danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997.

Alle forniture di energia elettrica agli alloggi prefabbricati, sia leggeri che in calcestruzzo, nonché agli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica o convenzionata, temporaneamente assegnati a nuclei familiari già ospitati in moduli «container», le cui abitazioni sono risultate danneggiate a seguito degli eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 in alcune aree delle regioni Marche ed Umbria si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza le tariffe previste dall'art. 12, commi 12.2 e 12.3, della deliberazione 29 dicembre 1999 n. 204/1999 e successive modificazioni e integrazioni, per le forniture in bassa tensione per usi domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 4 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A13344

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2000.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.a. (Deliberazione n. 182/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2000;

Premesso che:

l'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991) prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (nel seguito: il C.I.P.), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (nel seguito: la Cassa conguaglio), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;

il medesimo art. 7, comma 4, prevede che «il C.I.P. può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso»;

l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che tra i compiti trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vi è quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

gli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi utilizzati per la produzione di energia elettrica verificatisi nel corso dell'anno 2000 hanno determinato un incremento significativo dei costi variabili rispetto ai valori di integrazione di acconto corrisposti attualmente alle imprese elettriche minori;

Visti:

il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 90 del 5 dicembre 1944 ed il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 217 del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 6 marzo 1948 che detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 70/1997);

la delibera dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/2000;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, n. 590/2000, del 15 luglio 1999, pubblicata il 5 febbraio 2000 (di seguito: sentenza n. 590/2000);

Considerato che:

con la sentenza n. 590/2000, il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha annullato la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/1998 e, al fine della rinnovazione delle istruttorie, ha ritenuto, in via provvisoria, di conservare validità per quella parte della citata deliberazione con la quale si stabilisce che per gli anni 1996 e seguenti la cassa conguaglio corrisponde, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 1995;

l'andamento dei prezzi di acquisto dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica è caratterizzato da significative variazioni sul mercato internazionale e che tali variazioni sono connaturate all'organizzazione di tale mercato;

Ritenuto che:

la sopra indicata congiuntura dei prezzi di acquisto dei combustibili comporti una variazione nei costi dei combustibili che modifica in modo significativo i costi di esercizio delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel nell'anno 2000;

sia opportuno modificare l'acconto per l'anno 2000 e, a tal fine, definire un meccanismo di indicizzazione del prezzo del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese elettriche minori che consenta di aggiornare bimestralmente l'acconto di integrazione tariffaria nel caso di successive variazioni nei costi dei combustibili che modifichino in modo significativo i costi di esercizio;

sia opportuno prevedere una soglia percentuale della variazione dei costi per l'acquisto dei combustibili al cui superamento consegua la modifica della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto

1.1. La componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, è indicizzata, per ogni bimestre, alle variazioni del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997.

1.2. La componente di cui al precedente comma 1.1 viene determinata per ogni bimestre moltiplicando il valore della componente dell'aliquota definitiva, relativa all'anno di riferimento per la determinazione dell'aliquota di acconto, per il rapporto dei valori del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997 relativi, rispettivamente, al bimestre considerato e all'anno di riferimento.

1.3. La componente di cui al precedente comma 1.1 viene aggiornata all'inizio di ciascun bimestre qualora il valore del rapporto di cui al precedente comma 1.2 registri variazioni in aumento superiori al 2%.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

2.1. Per l'anno 2000, la cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponde alle imprese elettriche minori l'acconto di integrazione tariffaria determinato sulla base delle disposizioni di cui al precedente art. 1.

2.2. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 4 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A13345

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2000.

Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 3 agosto 2000, n. 138/00. (Deliberazione n. 183/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 ottobre 2000,

Premesso che:

in data 3 agosto 2000, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione n. 138/2000, recante direttiva al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202, del 30 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 138/2000);

sono stati riscontrati errori materiali nel testo della deliberazione sopra richiamata;

Vista la deliberazione n. 138/2000;

Ritenuto che sia opportuno provvedere alla rettifica degli errori materiali di cui in premessa;

Delibera:

Le seguenti rettifiche:

nell'art. 12, comma 12.3, lettera *a)*, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 138/2000, l'espressione «classe di precisione del misuratore di energia elettrica attiva pari a 0,5» è sostituita dall'espressione «classe di precisione del misuratore di energia elettrica attiva pari a 0,5 o 1»;

nell'art. 12, comma 12.3, lettera *a)*, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 138/2000, l'espressione «e del misuratore di energia elettrica reattiva pari a 0,5 o 1» è eliminata.

Di trasmettere la presente deliberazione alla società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a, con sede in Roma, via Palmiano, 101 - 00198;

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed entra in vigore a far data dal giorno 4 ottobre 2000.

Milano, 4 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A13346

DELIBERAZIONE 12 ottobre 2000.

Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ad integrazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 3 agosto 2000, n. 140/00, e 27 settembre 2000, n. 174/00. (Deliberazione n. 187/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 ottobre 2000,

Premesso che:

con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 1° settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/2000), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: autorità) ha definito modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

l'art. 2 della deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 174/2000 (di seguito: deliberazione n. 174/2000), dispone la proroga del termine per la stipula di accordi di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 140/2000, tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) e i gestori confinanti, che prevedano l'impegno da parte dei gestori confinanti:

a) a determinare e ad assegnare, congiuntamente al gestore della rete, la capacità di interconnessione disponibile, secondo le modalità e condizioni definite agli articoli da 3 a 7 della medesima deliberazione, prevedendo che i proventi delle eventuali procedure concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in parti uguali tra il gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti;

b) ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti per gli operatori una ingiustificata riduzione del valore della capacità di interconnessione;

c) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari comunicati dagli assegnatari ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, della medesima deliberazione n. 140/2000;

l'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/2000 prevede che, in mancanza dell'accordo con un gestore confinante, di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 140/2000, il gestore della rete ne dà comunicazione all'Autorità e, per la corrispondente frontiera, assegna autonomamente il 50% della capacità della interconnessione disponibile; e, in tal caso, il gestore della rete, nel rispetto di condizioni di reciprocità, riconosce ai soggetti assegnatari della quota della capacità di interconnessione disponibile assegnata dal gestore confinante, i diritti e gli obblighi previsti dall'art. 7 della stessa deliberazione n. 140/2000 per gli assegnatari di bande;

l'art. 3, della deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2000, n. 174/2000 (di seguito: deliberazione n. 174/2000), definisce le condizioni di reciprocità richiamate all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/2000 (di seguito: le condizioni di reciprocità);

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare l'art. 10;

Viste:

la deliberazione n. 140/2000;

la deliberazione n. 174/2000;

Considerato che:

la deliberazione n. 140/2000 e la deliberazione n. 174/2000 non contengono disposizioni in merito all'allocazione della capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica in Italia nel caso in cui non sussistano le condizioni di reciprocità;

la mancanza di disposizioni in merito all'allocazione della capacità di interconnessione per l'importazione dell'energia elettrica in Italia nel caso in cui non sussistano le condizioni di reciprocità sia fonte di incertezza per i soggetti operanti del settore elettrico e che tale incertezza possa comportare una allocazione inefficiente della capacità di interconnessione disponibile, nonché indurre eventuali comportamenti speculativi, a danno dei clienti finali, da parte di alcuni operatori;

in un Paese confinante operano più gestori di reti di trasmissione interconnesse con la rete di trasmissione nazionale lungo una frontiera (di seguito: operatori di sistema confinanti);

i benefici dell'importazione di energia elettrica in Italia da paesi in cui il prezzo dell'energia elettrica è inferiore a quello prevalente in Italia vengono valorizzati dalla procedura concorsuale per l'allocazione della capacità di interconnessione di cui all'art. 5 della deliberazione n. 140/2000 e sono trasferiti dal gestore della rete, al quale affluiscono i proventi della predetta procedura concorsuale, ai clienti finali italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 10.2, della medesima deliberazione;

ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 140/2000 sono ammesse le seguenti modalità alternative per realizzare una equa ripartizione tra i clienti finali italiani e ciascuno dei gestori confinanti dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica attraverso la corrispondente frontiera:

a) in caso di allocazione congiunta attraverso procedura concorsuale della capacità di interconnessione per l'importazione di energia elettrica in Italia da parte del gestore della rete e del gestore confinante, ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, lettera *a)*, della deliberazione n. 140/2000, il gestore confinante e il gestore della rete percepiscono ciascuno il 50% dei proventi derivanti dalla procedura concorsuale;

b) in caso di allocazione autonoma, da parte del gestore della rete e del gestore confinante, della capacità di interconnessione disponibile per l'importazione di energia elettrica in Italia nell'anno 2000 ciascuno dei due gestori è titolare in via esclusiva dei benefici, ivi compresi gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo di procedure concorsuali, relativi all'allocazione del 50% della capacità di interconnessione disponibile;

qualora la disciplina applicata dal gestore confinante in materia di condizioni di accesso alle proprie reti per il transito dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non rispetti le condizioni di reciprocità, la ripartizione tra i clienti finali italiani e i gestori confinanti dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica risulterebbe alterata rispetto alla ripartizione prevista all'art. 2, comma 2.2 della deliberazione dell'autorità n. 140/2000, e che tale alterazione comporterebbe un danno per i clienti finali italiani;

Ritenuta l'opportunità di:

definire le modalità di attribuzione iniziale della capacità di interconnessione disponibile relativa ad un paese in cui si trovino più operatori di sistema confinanti, da applicarsi in mancanza di una diversa indicazione sottoscritta congiuntamente da tali operatori di sistema confinanti;

definire con adeguato anticipo le condizioni per l'assegnazione della capacità di interconnessione per l'importazione dell'energia elettrica in Italia nel caso le condizioni di reciprocità non siano verificate;

prevedere che, qualora in un paese un operatore di sistema confinante non si impegni ad applicare le condizioni di reciprocità, la capacità di interconnessione ad esso inizialmente attribuita venga trasferita agli operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo paese che si impegnino ad applicare condizioni di reciprocità;

prevedere che, qualora in un paese nessun operatore di sistema confinante si impegni ad applicare le condizioni di reciprocità:

a) il gestore della rete incrementi la capacità di interconnessione relativa agli altri Paesi confinanti nella misura massima compatibile con la salvagurdia della sicurezza del sistema elettrico;

b) la capacità di interconnessione relativa a tale Paese che risulti eventualmente disponibile dopo l'incremento della capacità di interconnessione disponibile di cui al precedente alinea, possa essere utilizzata dal gestore della rete solo nella misura e nei modi necessari per la salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/2000 e nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/2000, nonché le seguenti:

a) capacità di interconnessione disponibile relativa ad un Paese confinante inizialmente attribuita ad un operatore di sistema confinante operante in tale paese è, salvo diverso accordo degli operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo Paese, la parte della capacità di interconnessione disponibile sulla frontiera tra l'Italia e il Paese confinante attribuita in proporzione alla corrente massima al limite termico dal lato italiano delle linee di interconnessione di proprietà di ciascun operatore di sistema confinante;

b) deliberazione n. 174/2000 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2000.

c) le condizioni di reciprocità sono le condizioni di reciprocità richiamate all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/2000, come definite all'art. 3 della deliberazione n. 174/2000.

Art. 2.

Importazioni di energia elettrica qualora non siano verificate le condizioni di reciprocità

2.1. Nel caso di cui all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/2000, qualora, entro il termine di cui all'art. 4, comma 4.5, della medesima deliberazione, come modificato per effetto dell'art. 2 della deliberazione n. 174/2000, un operatore di sistema confinante operante in un Paese non si impegni ad applicare le condizioni di reciprocità, il gestore della rete attribuisce la capacità di importazione disponibile inizialmente attribuita a tale operatore di sistema confinante ai restanti operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo Paese, in proporzione alla capacità di interconnessione disponibile inizialmente attribuita a ciascuno di essi.

2.2. Nel caso di cui al precedente comma 2.1, qualora in un paese nessun operatore di sistema confinante si impegni ad applicare le condizioni di reciprocità, il gestore della rete:

a) non procede all'assegnazione della capacità di interconnessione assegnabile relativa a tale Paese;

b) comunica agli operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo paese che i diritti e gli obblighi di cui all'art. 7 della deliberazione n. 140/2000 non sono riconosciuti ai soggetti assegnatari di capacità di interconnessione per effetto di allocazioni da essi operate;

c) provvede all'incremento della capacità di interconnessione disponibile relativa ai restanti Paesi confinanti, nella misura massima compatibile con la salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico.

2.3. Con riferimento alla capacità di interconnessione relativa ad un Paese per il quale ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.2, la facoltà di cui all'art. 8 della deliberazione n. 140/2000, non può essere esercitata per l'anno 2001.

2.4. Il gestore della rete di trasmissione può utilizzare la capacità di interconnessione disponibile relativa ad un paese per il quale ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.2, ai soli fini di salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico e dandone preventiva comunicazione all'Autorità.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet dell'Autorità.

3.2. La presente deliberazione entra in vigore il giorno 13 ottobre 2000.

Milano, 12 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A13347

LUISS - LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia della Luiss - Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli», emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 e le successive modificazioni emanate con decreto rettorale n. 77 del 6 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1999 e con ecreto rettorale n. 39 del 3 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2000;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, in particolare gli articoli 1 e 3;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 luglio 2000 e del 27 luglio 2000, concernenti la richiesta di modificazioni allo statuto di autonomia della Luiss - Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli»;

Vista la richiesta di modificazioni statutarie trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 5590 del 31 luglio 2000;

Vista la nota prot. 2292 del 27 settembre 2000 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Luiss - Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» è modificato come segue:

(Omissis).

Capo VII

PERSONALE DOCENTE

Art. 57.

Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.

Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo, docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso o valutazione comparativa.

Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, o liberi docenti, o studiosi.

Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno, e sono rinnovabili di norma non più di due volte in un quinquennio.

(Omissis).

Inserimento seguente articolo.

Art. 63.

Il numero dei posti dei professori di ruolo di I e II fascia è fissato in 95, così suddiviso:

facoltà di economia: 38;

facoltà di giurisprudenza: 30;

facoltà di scienze politiche: 27.

La programmazione annuale, con la distinzione tra professori di I e II fascia, e la programmazione pluriennale per la copertura dei posti di ruolo vengono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà, sentito il senato accademico.

Capo VIII

RICERCATORI

Slittamento della numerazione degli articoli successivi

(Omissis).

Art. 65.

Per quanto non previsto da questo statuto si applicano ai ricercatori di ruolo dell'Università la disciplina giuridica ed il trattamento economico previsti per l'omonimo personale statale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

(Omissis).

Le tabelle A, B e C sono abrogate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il rettore: ARCELLI

00A13281

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 29 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 342 del 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1991, relativo alla istituzione della facoltà di giurisprudenza;

Visto il decreto rettorale n. 644 del 25 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1996, relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza presso la suddetta facoltà e successive modifiche;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Viste le delibere dei competenti organi accademici relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Università del Molise per quanto attiene l'inserimento di un insegnamento complementare al predetto ordinamento didattico;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare modifiche al regolamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Lo stralcio del regolamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza attivato presso la facoltà di giurisprudenza, con decreto rettorale n. 644 del 25 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 13 novembre 1996, e successive modifiche, è ulteriormente modificato come di seguito riportato, a far data dall'anno accademico 1999/2000:

«All'art. 80, relativo agli insegnamenti facoltativi, è inserita la disciplina "diritto privato comparato (N02X)" tra gli insegnamenti opzionali "diritto penale romano (N18X)" e "diritto privato delle Comunità europee (N02X)"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 29 settembre 2000

Il rettore: CANNATA

00A13146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia della convenzione italo-britannica per la reciproca estradizione dei malfattori, firmata a Roma il 5 febbraio 1873.

La convenzione italo-britannica per la reciproca estradizione dei malfattori, firmata a Roma il 5 febbraio 1873 che costituiva una convenzione tra la Repubblica italiana e al Repubblica del Sud Africa, in data 17 dicembre 1999, conformemente all'art. XX, è stata denunciata unilateralmente dal Governo italiano. La predetta convenzione non è pertanto più in vigore dal 17 giugno 2000.

00A13279

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «S. Agostina Pietrantoni», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «S. Agostina Pietrantoni», con sede in Roma.

00A13149

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa «Madonna della Grata», in Ostuni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa «Madonna della Grata», con sede in Ostuni (Brindisi).

00A13150

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8525
Yen giapponese	92,27
Dracma greca	339,42
Corona danese	7,4444
Lira Sterlina	0,58730
Corona svedese	8,5350
Franco svizzero	1,5086
Corona islandese	72,63
Corona norvegese	8,0465
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,370
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,02
Litas lituano	3,4100
Lat lettone	0,5308
Lira maltese	0,3927
Zloty polacco	3,9910
Leu romeno	20963
Tallero sloveno	210,2692
Corona slovacca	43,702
Lira turca	578100
Dollaro australiano	1,6345
Dollaro canadese	1,2940
Dollaro di Hong Kong	6,6477
Dollaro neozelandese	2,1545
Dollaro di Singapore	1,4984
Wan sudcoreano	969,29
Rand sudafricano	6,5167

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13401

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Froben»

Con decreto n. 800.5/R.M.382/D316 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FROBEN:

20 confetti 100 mg - A.I.C. n. 024284022;

30 confetti 50 mg - A.I.C. n. 024284061;

1 flacone sciroppo 200 ml 0,5% - A.I.C. n. 024284085;

Im 6 flacone liofilizzato 150 mg + 6 flaconi 3 ml - A.I.C. n. 024284 111.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Gnr S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A13095

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucocis»

Con decreto n. 800.5/R.M.259/D317 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MUCOCIS:

60 bustine 5 g 300 mg - A.I.C. n. 024165096;

20 bustine 5 g 1,5 g - A.I.C. n. 024165122;

sciroppo 200 ml 7,5% - A.I.C. n. 024165134.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fonten farmaceutici S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A13094

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Converten EV»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D318 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CONVERTEN EV 10 flaconi 5 mg ev - A.I.C. n. 027515028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A13093

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Madar»

Con decreto n. 800.5/R.M.76/D319 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MADAR 25 confetti 5 mg - A.I.C. n. 022714024; gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 022714048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ravizza farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A13092

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspirina»

Con decreto n. 800.5/R.M.8/D320 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ASPIRINA rapida effervescente 10 compresse - A.I.C. n. 004763090.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A13091

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Motilium»

Con decreto n. 800.5/R.M.134/D321 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MOTILIUM gocce 10 mg/ml 30 ml - A.I.C. n. 024953046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Janssen Cilag S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A13090

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natrium DI»

Con decreto n. 800.5/R.M.76/D322 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NATRIUM DI 25 capsule - A.I.C. n. 020721015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ravizza farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A13089

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da Mediocredito Centrale S.p.a.», in Roma.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 2000, all'associazione «Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da Mediocredito Centrale S.p.a.», con sede in Roma, via Piemonte n. 51, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A13318

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 15/2000 del 27 luglio 2000 la concessione mineraria per barite denominata «Cima Bocchese» in comune di Recoaro Terme (Viterbo), intestata alla soc. Cima Bocchese S.r.l., con sede in Thiene (Viterbo) è ampliata di superficie a decorrere dal 27 luglio 2000.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 16/2000 del 31 luglio 2000, alla S.r.l. Granulati Dolomitici Peroglio, con sede in Breda di Piave (Treviso) è stata rinnovata per la durata di anni quindici, a decorrere dal 31 luglio 2000, la concessione mineraria per sali alcalini e magnesiaci denominata «Costa Alta» in comune di San Nazario (Viterbo).

00A13319 - 00A13320

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore mediante trasferimento o mobilità, emanato con decreto rettorale n. 3358 del 15 giugno 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il sottoindicato posto di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N18X (diritto romano e diritti dell'antichità).

Tipologia dell'impegno scientifico:

comprovate capacità analitiche e ricostruttive degli istituti pubblicisti e della storia del pensiero giuridico.

Tipologia dell'impegno didattico:

esperienza dell'insegnamento della storia costituzionale romana, con particolare riguardo ai profili amministrativi.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno, dichiarare nella domanda, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica italiana 20 ottobre 1998, n. 403, l'anzianità di servizio nella sede di provenienza, con precisazione delle eventuali interruzioni, nonché il settore scientifico-disciplinare di afferenza, il regime di impegno al quale risultano assegnati, la classe stipendiale in godimento e la decorrenza della maturazione della classe successiva.

Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e ricercatore presso l'Università di Salerno, mediante trasferimento o mobilità è disponibile sul sito web di Ateneo, all'indirizzo http://concorsi.seda.unisa.it/trasferimenti.html

00A13317

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987 n. 158 e della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare Q05A (sociologia generale), da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al predetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, specificando la data dalla quale prestano servizio nella qualifica di ricercatore presso l'Università di appartenenza.

Si precisa che la copertura finanziaria di tale posto è garantita dai fondi a disposizione della facoltà.

00A13316

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651245/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.